



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO IN MODALITÀ DIGITALE E DA REMOTO ("ONLINE REMOTE PROCTORING") DELLE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALL'AREA "C" E ALL'AREA "A" BANDITI DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI DEL 26 APRILE 2022; - COMPOSIZIONE DELLE BANCHE DATI DEI QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA; - CORRELATI SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI ONLINE DA PARTE DEI CANDIDATI E CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE

CIG: 9444154A6B

QUESITI PERVENUTI AL 20.10.2022

QUESITO N. 1

Sulla legittimità del sistema di intelligenza artificiale di "*online remote proctoring*".

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Come chiaramente evincibile dal complesso degli atti di gara pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio e, in modo particolare, dal Capitolato speciale, si evidenzia in questa sede che l'intelligenza artificiale alla quale si fa riferimento nell'avviso è in primo luogo sempre limitata al desktop dei candidati e costituisce soltanto un mero strumento di segnalazione di eventuali comportamenti scorretti da parte dei candidati medesimi da utilizzare quale supporto all'intelligenza umana e alla correlata attività nell'ambito dello svolgimento delle prove da remoto. La vigilanza pertanto sarà affidata in sinergia ai "*proctor*" persone fisiche incaricate della vigilanza e alle Commissioni esaminatrici.

In particolare, nella piena consapevolezza dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, la Stazione appaltante "Consiglio regionale della Sardegna" ha previsto che la società che risulterà affidataria, ai fini di un maggiore efficientamento del servizio, dovrà avvalersi di un *software* che, nel rispetto del parere del Garante per la protezione dei dati personali (prov. n. 317 del 16.9.2021, doc. web n. 9703988) e dei principi di pertinenza e di stretta continenza nel trattamento dei dati, funga da utile quanto necessario supporto all'attività decisionale che svolgeranno "di persona" e in via del tutto principale e infungibile le Commissioni coadiuvate dai proctor incaricati di sorvegliare le prove dei concorrenti. Nello specifico il Consiglio regionale intende assicurare la salvaguardia delle garanzie procedurali di cui agli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10 della l. 241/1990, con la conseguenza che sarà preteso dall'operatore economico aggiudicatario il sempre necessario intervento umano, ben consapevoli che l'intelligenza artificiale non possa mai soppiantare del tutto "l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere", conformemente ai più recenti arresti giurisprudenziali sul punto (cfr. in particolare T.A.R. del Lazio - Roma n. 10694/2019).

In tale direzione il ricorso alla tecnologia sarà ponderato con cura dalla Stazione appaltante, partendo dal presupposto che ogni eventuale decisione umana basata su un trattamento automatizzato di dati personali che produca effetti giuridici per l'interessato e/o incida significativamente sulla sua persona sarà assoggettata alle garanzie previste dall'art. 22 del reg. U.E. 679/2016, a norma del quale l'interessato dovrà avere, salvo eccezioni, il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria

opinione e di contestarne la decisione; per l'effetto, l'impiego di algoritmi andrà fatto sempre assicurando al candidato tali diritti.

Di conseguenza la Stazione appaltante avrà la massima cura di non affidarsi affatto a un algoritmo che non sarebbe in grado di assicurare la salvaguardia delle predette guarentigie procedurali, ma, per contro, come lo stesso Capitolato di gara impone, la società affidataria sarà tenuta ad avvalersi di persone fisiche addette alla sorveglianza di un massimo di 10 candidati ciascuna; non solo, ogni decisione in merito all'intervento dei *proctor* sulle prove sarà esclusivamente "umana" senza peraltro presentare di per sé carattere di definitività, poiché le decisioni circa la sospensione e/o interruzione della prova saranno sempre rimesse in ultima analisi alla Commissione esaminatrice della procedura, i cui componenti assisteranno, da remoto, alla prova durante tutto il tempo di svolgimento della stessa. Il tutto avendo cura di assicurare che l'algoritmo impiegato sia pienamente conoscibile anche ai fini del suo sindacato in sede giurisdizionale. Pertanto la società affidataria dovrà garantire al Consiglio regionale la conoscibilità dell'algoritmo in tutti i suoi aspetti: dagli autori, al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa Amministrazione già a monte dello svolgimento delle prove e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato (come previsto da Cons. Stato n. 2270/2019), oltre che nel rispetto del principio di "non esclusività della decisione algoritmica (nel senso che dovrà esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica) facendo in modo che l'output decisionale non abbia effetti discriminatori" (cfr. in particolare, Cons. Stato n. 8472/2019).

Per altro verso val la pena di ricordare come questa Amministrazione abbia appurato che l'uso di algoritmi, nei termini appena profilati, non sia stato affatto stigmatizzato nell'ambito dell'attività amministrativa, bensì incoraggiato dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di sottolineare in più occasioni che l'uso di procedure informatiche, oltre ad essere conforme al principio costituzionale di buon andamento della P.A., comporta "numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggior dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata" (così Cons. Stato n. 2270/2019; Cons. Stato n. 5720/2018).

QUESITO N. 2

Sul requisito tecnico della proprietà esclusiva della piattaforma in aggiunta alla qualificazione al marketplace di AGID

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Sul punto si rimanda alla determinazione del Vice Segretario generale in cui si motiva l'esigenza della Stazione appaltante di ricorrere a tale requisito in apparenza particolarmente selettivo, ma pienamente confacente all'esigenza primaria e sovrastante rinvenibile "nell'interesse pubblico" che questa Amministrazione vuole e deve soddisfare. Tale interesse coincide, nella fattispecie, con lo svolgimento delle quattro procedure concorsuali oggetto di affidamento - che hanno visto presentare nel complesso oltre 20.000 candidature – affidandosi a un operatore altamente qualificato e, proprio in quanto "proprietario", in grado di gestire con la massima flessibilità e velocità del caso, in piena autonomia decisionale e operativa, senza dover delegare a società terze le operazioni e gli interventi tecnici del caso, le possibili problematiche che qualsiasi piattaforma digitale può notoriamente veder insorgere durante lo svolgimento delle prove, sia in presenza che da remoto.

Sussiste inoltre una seconda, ma non meno incidente motivazione alla base della scelta "selettiva" operata a monte dall'Amministrazione, con riferimento all'esigenza di assicurare il più ampio contenimento con riguardo al trattamento dei dati degli oltre 20.000 candidati che presumibilmente si sottoporranno alle prove.

Soccorre peraltro la giurisprudenza amministrativa per la cui prevalente opinione è necessario che l'impiego di strumenti tecnologici avvenga con apposite e adeguate misure organizzative, al fine di condurre a una sensibile riduzione di taluni tra i principali "fattori di rischio" legati allo svolgimento delle prove concorsuali, fra cui il rischio di violazione delle norme che presidiano al trattamento dei dati. In particolare, la Stazione appaltante avrà cura di informare adeguatamente e previamente gli interessati a norma dell'art. 13 del reg. U.E. 679/2016, di garantire la sicurezza dei dati a norma del successivo art. 32 e di ricorrere correttamente alle basi giuridiche di cui agli artt. 44 e ss.. In particolare, la scelta di affidare a un operatore economico "proprietario" la gestione del software risponde all'esigenza dell'Amministrazione di scongiurare che un eventuale ricorso da parte della società affidataria non proprietaria a terzi fornitori esteri possa comportare il rischio di un trasferimento a catena di dati personali verso Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali, spesso sconosciute alla Stazione appaltante, nonché il rischio di effettuare una valutazione di impatto ex art. 35. Si tratterebbe di una valutazione particolarmente gravosa che si vorrebbe scongiurare. Una tale evenienza infatti comporterebbe un pesante rallentamento delle procedure, che a sua volta si ripercuoterebbe in negativo sull'esigenza primaria del Consiglio regionale sardo di assumere nuove risorse umane con l'urgenza palesata nel proprio Piano di fabbisogno di personale.

Per ultimo si ricorda che a decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace e che pertanto la scelta di inserire nell'Avviso tale ulteriore requisito tecnico non può neppure definirsi discrezionale per l'Amministrazione, quanto piuttosto obbligata.
